

Delibera n. 15430 del 05-11-1993 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "La Rupe" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86.

La legge provinciale 14/86 distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e dall'art. 25 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22 prevede la procedura per la

loro individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 3 febbraio 1993 il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "La Rupe" ricadente in C.C. di Mezzolombardo e di Nave S.Rocco. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attenta valutazione lo ha approvato in quanto l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86.

L'area in questione presenta ampie superfici caratterizzate dalla tipica vegetazione ripariale accanto ad aree dove si nota una vegetazione di colonizzazione, come nel vecchio alveo artificiale del fiume.

Il biotopo, sebbene piuttosto pressato dalle molteplici attività antropiche limitrofe, rappresenta pertanto uno dei lembi residui di ambiente fluviale naturale; ampie anse, meandri, pozze e lame d'acqua - ormai rare lungo i nostri fiumi - ornate da un rigoglioso bosco di ontano, conferiscono all'ambiente una grande suggestione paesaggistica e un assoluto valore naturalistico, anche in relazione al fatto che costituisce una delle poche aree di

rifugio e di svernamento per l'avifauna acquatica lungo un'importante rotta migratoria quale la valle dell'Adige. Per quanto sopra, e come dalla relazione naturalistica che forma parte integrante della presente deliberazione, l'area possiede certamente i requisiti richiamati all'art. 2 della L.P. 14/86.

In data 15 marzo 1993, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente ha inviato gli atti progettuali e la relativa proposta di tutela ai Comuni di Mezzolombardo e di Nave S.Rocco, al Comprensorio C5 Valle dell'Adige e al Comitato Agricolo Comprensoriale C5 della Valle dell'Adige al fine di raccoglierne i pareri.

Il Comitato agricolo comprensoriale - con propria deliberazione n. 104 dd. 5.4.93 e successiva nota integrativa prot. n.525 dd. 1.6.93 - esprimeva parere sfavorevole all'istituzione del biotopo, auspicando, tra l'altro, lo stralcio dell'area agricola inclusa nel biotopo, considerata la preoccupazione che l'area, ora ben inserita nell'ambiente agreste, venga dismessa e rinaturalizzata.

Il Comprensorio della Valle dell'Adige, con nota n. 4267 dd. 26.5.93 esprimeva parere favorevole, rilevando che la delimitazione del biotopo soddisfa le previsioni urbanistiche del Piano comprensoriale Smaltimento Rifiuti Speciali e confermando che "la tutela dell'area si rende necessaria al fine di garantire un'oasi protetta dove le

specie vegetali e animali trovano un loro corretto equilibrio di vita, soprattutto in una zona delicata ed antropizzata come quella della Rotaliana".

Il Comune di Nave S.Rocco - con nota n. 1387 dd. 26.3.1993 - preso atto che la porzione di biotopo ricadente nel Comune catastale di Nave S.Rocco è molto limitata, rimandava l'espressione del proprio parere sul biotopo alle valutazioni assunte dal Comune di Mezzolombardo, parere non più pervenuto all'Assessorato Territorio, Ambiente e Foreste.

Il Comune di Mezzolombardo - con propria deliberazione consiliare n.47 dd. 19.8.93 - esprimeva parere favorevole sulla proposta di individuazione del biotopo subordinatamente ad alcune condizioni di seguito riassunte:

- la ridefinizione dei confini del biotopo nell'area nella zona nord-ovest adiacente alla cava e alla zona industriale;
- la salvaguardia dell'attività agricola;
- l'accesso all'area a ciclisti e pedoni ed il mantenimento dell'esercizio della pesca su una sponda del fiume;
- la consultazione costante con il Comune da parte della Provincia in ordine a qualsiasi intervento o provvedimento riguardante l'area protetta.

In data 20.09.93 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, ha ritenuto opportuno di riproporre il biotopo, come da progetto

inviato per le osservazioni, fatta salva la modesta modifica del confine settentrionale finalizzata a non sovrapporre l'area a biotopo alla zona industriale del Comune di Mezzolombardo, e di recepire alcune delle osservazioni sopra riportate.

Con particolare riferimento alle richieste del Comune di Mezzolombardo viene deciso il loro recepimento per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività agricola, la possibilità di accesso all'area, l'attività di pesca limitatamente ad alcuni tratti di sponda nonché il mantenimento di un rapporto di collaborazione con il Comune per quanto concerne la gestione del biotopo; viene invece respinta la richiesta di modifica del perimetro, in ragione della necessità di estendere il biotopo a tutta l'area sottostante la strada di servizio alla cava in vista dei necessari interventi di ripristino ambientale.

Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "La Rupe", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 47 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni,
- visto il parere favorevole espresso dal Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m.,
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in

C.C. di Mezzolombardo:

679/4\*, 695/3\*, 698/1, 698/2\*, 699/1\*, 699/2, 703\*, 704\*,  
705, 706/1\*, 707, 708, 709/1, 709/2, 711/1, 711/2, 711/3,  
2066/3\*, 2122/19\*, 2224, 2232/1\*, 2232/2\*, 2232/3\*, 2285\*;

C.C. di Nave S.Rocco:

3937/1, 3937/2, 3938\*;

\*= particelle parzialmente comprese nel biotopo;

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è

compatibile con alcune attività tradizionali per cui nell'area a TUTELA PARZIALE sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige della presente deliberazione; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale - quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi - dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";

- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;

- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali,

sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività consentite nell'area a tutela parziale, di cui al precedente punto 2., su tutto il biotopo è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonché raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;

- esercitare la caccia e ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;

- esercitare la pesca, fatti salvi due tratti della sponda sinistra del fiume Noce, già ora normalmente frequentati dai pescatori, come di seguito individuati:

- a) a partire dal confine settentrionale del biotopo verso sud per 60 ml. fino alla soglia sul fiume Noce;

- b) a partire dal confine meridionale del biotopo verso nord per circa 1150 ml in corrispondenza delle aree agricole

- emungere o immettere acqua o liquami reflui;

- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;

- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;

- impiegare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;

- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;

- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo, nonchè la balneazione e l'uso di natanti;

- campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica;

- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. Sono ammessi, anche nella zona a tutela integrale, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca

scientifici, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico;

5. L'individuazione di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

6. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;

7. Il Servizio Parchi e Foreste demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.

- - - - -

PROGETTO DI DEFINIZIONE NATURALISTICO-CATASTALE - 1 MAPPA CATASTALE - CARTOGRAFIE (3).

PARTI INTEGRANTI NON GESTITE DAL SISTEMA